



Città di Manduria

Provincia di Taranto

REGOLAMENTO

PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.07.2026

ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA'	2
ART. 2 - AREE DI INTERVENTO	3
ART. 3 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	3
ART. 4 - REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI	3
ART. 5 PROPOSTE DI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA	4
ART. 6 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CITTADINO ATTIVO	5
ART. 7 - ATTIVITÀ DEL CITTADINO ATTIVO E GRUPPI DI LAVORO DI CITTADINI ATTIVI	5
ART. 8 – ATTIVITA' DI CONSULENZA VOLONTARIA DEI CITTADINI	6
ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI E TUTELA DEI MINORI.	8
ART. 10 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SICUREZZA	8
ART. 11 - COMPORTAMENTO DEI CITTADINI ATTIVI	9
ART. 12 – FORMAZIONE	9
ART 13 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI	10
ART 14 – DISPOSIZIONI FINALI	10

ART. 1. - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Manduria (di seguito Comune o Amministrazione Comunale) in attuazione degli artt. 2, 118, comma 4, della Costituzione e dell'art. 2 comma 2 dello Statuto Comunale, al fine di favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale, intende promuovere forme e strumenti di partecipazione dei cittadini residenti nel territorio comunale, in forma singola o aggregati in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei relativi Registri o Albi.
2. Il servizio di cittadinanza attiva è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
3. Il servizio di cittadinanza attiva è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, promuove la convivenza civile, la cura e il controllo dei beni comuni, la coesione sociale e la partecipazione alle politiche pubbliche con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
4. Per attività di partecipazione e di collaborazione deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai cittadini, in forma singola o associata, in una logica di complementarietà all'azione della pubblica amministrazione nell'ambito delle aree individuate dal presente Regolamento per la Cittadinanza Attiva (di seguito Regolamento).
5. Le attività oggetto del Regolamento possono essere occasionali o definiti in determinati spazi temporali, in ogni caso i cittadini-volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa con l'amministrazione comunale.

ART. 2 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune intende promuovere, nell'ambito del proprio territorio, attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attivando forme di collaborazione con i cittadini, singoli o associati, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Le attività di cui al precedente comma sono individuate in linea di massima nelle seguenti aree di intervento:
 - a) Giovani, Scuola, Educazione
 - b) Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio
 - c) Sociale e disabilità
 - d) Eventi e Spettacolo
 - e) Attività di Supporto ai Servizi dell'Ente e Collaborazione Istituzionale
 - f) Sport e Aggregazione ricreativa
 - g) Valorizzazione dei quartieri e coordinamento dei Comitati di quartiere
 - h) tutela della flora, della fauna e degli animali da affezione
3. Sono consentite altre attività purché in linea con i principi ispiratori del Regolamento e/o complementari rispetto all'elenco di cui sopra.

ART. 3 – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

L'amministrazione comunale favorisce tutte le forme di partecipazione popolare previste dal titolo II dello Statuto comunale, secondo i principi previsti dallo stesso Statuto e dai regolamenti dedicati. Particolare attenzione ripone alle proposte di cittadinanza attiva di cui all'artt. 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 4 - REGISTRO COMUNALE DEI CITTADINI ATTIVI

1. Il Comune istituisce il Registro Comunale dei Cittadini Attivi cui possono iscriversi coloro che intendono proporre interventi specifici di cittadinanza attiva e/o offrire la propria disponibilità per:

- Iniziative e progetti di pubblica utilità posti in essere dall'amministrazione
 - Consulenze specifiche di natura occasionale o definiti in determinati spazi temporali, su aree di intervento di cui all'art. 2 comma 2 del Regolamento
 - Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito istituzionale dell'ente.
2. Restano invariate le procedure riguardanti l'iscrizione all'albo delle associazioni disciplinate dal Regolamento Comunale della Consulta delle Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22.04.2022

ART. 5 PROPOSTE DI PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

1. I cittadini possono individuare proposte di intervento purché rispondenti ai principi ed alle finalità del presente Regolamento.
2. La Giunta si riserva la facoltà di individuare proprie proposte di intervento, in relazione alle quali chiedere la partecipazione attiva dei cittadini.
3. Le proposte di intervento dei cittadini dovranno essere formalizzate secondo le linee guida previste dall'apposita modulistica comunale, indicando: la tipologia di attività, i benefici per la collettività, le risorse necessarie e le eventuali forme di collaborazione con altri soggetti.
4. La Giunta procede alla valutazione delle proposte entro il termine perentorio di **30 giorni** dal loro ricevimento, secondo criteri di fattibilità tecnica, sostenibilità e impatto sociale. L'esito della valutazione viene comunicato formalmente ai proponenti.
5. Le proposte ammesse saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune con l'indicazione del settore competente e del referente comunale incaricato del monitoraggio.
6. Per la realizzazione degli interventi che richiedono una collaborazione continuativa o che coinvolgono una pluralità di cittadini, il Comune stipula con i soggetti proponenti appositi **Patti di Collaborazione** o convenzioni, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa regionale vigente.

ART. 6 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CITTADINO ATTIVO

1. Il progetto di cittadinanza attiva ammesso o proposto dall'amministrazione sarà integrato da un accordo sottoscritto dal Responsabile dell'Area di riferimento e dai cittadini attuatori (che indicheranno un proprio referente) avente i seguenti contenuti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione ed i cittadini-volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione per i cittadini-volontari.

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività poste in essere perseguono fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare in forma coordinata con i responsabili pubblici assicurando la continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e la disponibilità alle attività di verifica dell'andamento del progetto.

2. Il Sindaco riconosce con proprio decreto l'impegno dei Cittadini attivi partecipanti e ne pubblica l'elenco sul sito istituzionale del Comune previa autorizzazione rilasciata ai sensi del dlgs. 196/2003.

ART. 7 - ATTIVITÀ DEL CITTADINO ATTIVO E GRUPPI DI LAVORO DI CITTADINI ATTIVI

1. Il Sindaco attesa la complessità delle funzioni attribuite ai comuni e quale capo dell'amministrazione che coordina e sovrintende all'espletamento delle funzioni e delle attività di competenza dell'Ente, finalizzandole al perseguimento dell'interesse pubblico, può costituire dei gruppi di lavoro denominate "Consulte" su specifici temi, individuando i componenti fra gli iscritti

all'albo dei Cittadini Attivi. Il Sindaco, l'Assessore competente o il Responsabile di Servizio concorderà con gli stessi le attività da svolgere, i tempi e le modalità.

2. Qualora lo svolgimento delle attività richieda competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai cittadini iscritti, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con gli stessi che saranno poi tenuti a partecipare.

3. La Giunta si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento, organizzati in gruppi di lavoro idonei allo svolgimento del compito concordato.

4. Nella realizzazione di ogni progetto di cittadinanza attiva, l'amministrazione compilerà apposito elenco delle presenze.

5. Per ogni gruppo di cittadini attivi la Giunta potrà individuare un referente con cui terrà periodici contatti e dal quale verranno segnalate eventuali problematiche.

6. La Giunta ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del cittadino attivo, nel corso del servizio, qualora

a) da esse potesse derivare un danno per il Comune di Manduria

b) venissero a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento

c) fossero accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità

d) non si ritenesse più opportuno il servizio

e) automaticamente con la fine della consiliatura in cui è avvenuta la nomina degli stessi da parte del Sindaco.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONSULENZA VOLONTARIA DEI CITTADINI

1. Il Sindaco attesa la complessità delle funzioni attribuite ai comuni e quale capo dell'amministrazione che coordina e sovrintende all'espletamento delle funzioni e delle attività di

competenza dell'Ente, finalizzandole al perseguimento dell'interesse pubblico, può individuare, all'interno del registro di cui all'art. 3 del regolamento, cittadini volontari ed attribuirli, con proprio decreto ruoli di consulenza al fine di supportarlo nelle scelte strategiche e di programmazione politica nell'ambito delle aree di intervento descritte all'art. 2 comma 2 del regolamento. Il rapporto di collaborazione viene corredato di idoneo disciplinare.

2. L'incarico di consulente politico del cittadino volontario è di natura fiduciaria ed è conferito a titolo assolutamente gratuito e senza che sia dovuta alcuna forma di rimborso spese.

3. L'incarico non è riconducibile in alcun modo ad una prestazione professionale o ad un rapporto né autonomo, né subordinato, e non determina il sorgere di alcun vincolo con il Comune di Manduria da cui possono derivare obblighi o doveri riconducibili ad una prestazione lavorativa.

4. L'incarico non potrà sovrapporsi alle deleghe assessorili né potrà comportare l'esercizio di poteri propri degli organi istituzionali comunali e comunque prerogative a qualsiasi titolo riconducibili allo status di amministratore comunale.

5. Il consulente incaricato potrà partecipare, se richiesto dal Sindaco, alle sedute della giunta comunale e alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, al solo fine di relazionare su argomenti attinenti all'attività di consulenza e/o fornire eventuali chiarimenti tecnici e senza diritto di voto. Inoltre l'incaricato potrà partecipare a qualsiasi tavolo istituzionale, incontro, sopralluogo, riunione, nei luoghi e con le modalità stabilite dall'amministrazione, necessari per l'espletamento dell'incarico.

6. L'Ente fornisce all'incaricato quanto necessario per il corretto svolgimento dell'incarico mettendo a disposizione quanto ritenuto più idoneo all'espletamento delle attività inerenti le aree di intervento della consulenza.

7. Attesa la natura strettamente fiduciaria dell'incarico, lo stesso può essere revocato in qualsiasi momento, con decreto del Sindaco, nel caso in cui siano venute meno le condizioni o le necessità per cui il medesimo incarico è stato conferito.

ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI NECESSARI E TUTELA DEI MINORI.

1. Per poter svolgere le attività di cittadinanza attiva, i cittadini devono attestare tramite autodichiarazione il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'idoneità psico-fisica alla specifica attività e le eventuali competenze tecniche necessarie.
2. I minorenni, di età non inferiore ai 16 anni, possono iscriversi al Registro previa autorizzazione scritta di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale.
3. Le attività svolte dai minori di diciotto anni devono realizzarsi esclusivamente in contesti a basso rischio infortunistico (es. attività culturali, educative, supporto digitale, cura del verde leggero) e richiedono la supervisione costante di un volontario adulto o di un referente comunale. È fatto divieto assoluto ai minori di svolgere mansioni che comportino l'uso di macchinari pericolosi o interventi sulla viabilità stradale.

ART. 10 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SICUREZZA

1. Il Comune di Manduria garantisce idonea **copertura assicurativa** contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, e per la responsabilità civile verso terzi (RCT) a **tutti i cittadini attivi iscritti al Registro** e inseriti nei progetti approvati, indipendentemente dal luogo e dalla frequenza della prestazione.
2. I progetti possono prevedere l'utilizzo temporaneo e gratuito di beni o attrezzature di proprietà dei volontari, previa verifica di idoneità da parte del referente comunale.
3. Durante lo svolgimento delle attività, i cittadini attivi hanno l'obbligo di:
 - a) Esporre in modo visibile il cartellino identificativo fornito dall'Ente;
 - b) Utilizzare le attrezzature in modo corretto e nel rispetto delle indicazioni ricevute;
 - c) Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prescritti per la sicurezza dell'attività. **I DPI necessari saranno forniti dall'Amministrazione Comunale** o dall'ente coordinatore.

4. I cittadini attivi rispondono dei danni cagionati a persone o cose solo in caso di dolo o colpa grave accertata. Essi sono tenuti a custodire con ordinaria diligenza i beni comunali loro affidati per l'esecuzione del progetto.

ART. 11 - COMPORTAMENTO DEI CITTADINI ATTIVI

1. Ciascun cittadino è tenuto, a pena di esclusione dalla partecipazione ai progetti a:

a) rispettare quanto previsto dallo specifico progetto;

b) svolgere le attività di interesse generale con la massima diligenza in conformità dell'interesse pubblico e in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;

c) rispettare il programma delle attività;

d) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;

e) comunicare tempestivamente al referente comunale eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;

f) segnalare al referente comunale tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;

g) segnalare al referente comunale situazioni per le quali sia necessario sospendere o modificare il progetto.

ART. 12 – FORMAZIONE

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazioni.

2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, favorisce l'incontro con le competenze all'interno della comunità e liberamente offerte,

per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella realizzazione di iniziative di interesse comune.

ART 13 - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI CITTADINI ATTIVI

1. I cittadini vengono cancellati dal Registro dei Cittadini Attivi nei seguenti casi:

- a) Su espressa richiesta scritta da parte dell'interessato;
- b) Per il venir meno dei requisiti soggettivi previsti dall'Art. 9;
- c) Per gravi e reiterate violazioni delle norme di comportamento previste dall'Art. 11 o del Patto di Collaborazione sottoscritto;
- d) In caso di ingiustificato e ripetuto rifiuto a svolgere le attività per le quali si era formalmente manifestata la propria disponibilità.

2. La cancellazione d'ufficio di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente è disposta con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile di Settore competente, previa contestazione scritta dell'addebito all'interessato, al quale viene garantito un termine di **10 giorni** per presentare eventuali controdeduzioni o memorie scritte.

ART 14 – DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il regolamento di che trattasi, per quanto compatibile, potrà essere applicato a supporto di ogni altra utile iniziativa alla partecipazione attiva o di sussidiarietà quale, a titolo di esempio, l'attività dei comitati di quartiere, l'associazionismo, il volontariato e le attività di sussidiarietà sociale.
- 2. Per tutto quanto non previsto si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni normative vigenti.